



REGOLAMENTO

per

L'ARTE DI STRADA

8080 ♦♦♦ 8080

approvato con D.C.C. n. 59 del 26.06.1998

TESTO VIGENTE

ART. 1

Il Comune di Mirano riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

ART. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale indica gli spazi idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione di veicoli e/o pedoni, nonché all'attività e all'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione.

La stessa Amministrazione si riserva, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi individuati all'uopo.

ART. 4

Chi esercita l'arte di strada dovrà sottoscrivere apposito modulo ove dichiara di accettare le norme specificate nel presente regolamento; il Dirigente autorizza l'esercizio dell'attività assegnando contestualmente, lo spazio idoneo.

ART. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance produce la spontanea disposizione definita a "cerchio" del pubblico può esibirsi per 1 ora continuativa per ciascuna rappresentazione.

L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, può esibirsi per un tempo massimo di 3 ore continuative.

ART. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione, di cui all' art. 5.

ART. 7

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza alle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 61, comma 12, lettera f) del D.M. 4.08.1988 n. 375: "Le disposizioni di legge non si applicano a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo".

ART. 8

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo. Il numero di partecipanti all'esibizione non potrà essere superiore a 10 persone per ogni gruppo, tranne che in casi eccezionali.

ART. 9

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel di legge.

ART. 10

L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

Non è in contrasto con il presente articolo, il passaggio con il cappello tra il pubblico da parte della figura di artista.

ART. 12

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell'artista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.